



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ANGRISANI, DE LUCIA, MONTEVECCHI, CORRADO, GRANATO, RUSSO, SANTILLO, RICCIARDI, COLTORTI, MANTERO, PARAGONE, LANNUTTI, AUDDINO, CAMPAGNA, MORRA, PACIFICO, LOREFICE, CROATTI, Giuseppe PISANI, PAVANELLI, LICHERI, GIANNUZZI, DI MICCO, MARINELLO, NOCERINO, TRENTACOSTE, ABATE e VANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2020

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile, nonché per l’inclusione socio-lavorativa delle persone sorde e sordocieche e la rimozione delle barriere alla comunicazione

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di disporre il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile), quali lingue ufficiali della Repubblica italiana, ammettendole come lingue liberamente utilizzabili dalla comunità dei sordi all'interno del nostro Paese. In essa si statuisce che le lingue sopracitate siano introdotte nelle pubbliche amministrazioni, nelle scuole e nelle università in applicazione degli articoli 3, 6 e 117 della Costituzione e in ottemperanza alla Risoluzione sui linguaggi gestuali per i sordi adottata dal Parlamento europeo il 17 giugno 1988 e la Risoluzione di Salamanca dell'Unesco del 15 maggio 2001.

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 aprì le porte all'adozione di una lingua ufficiale dei segni in ben quarantaquattro Paesi, tra i quali gli Stati Uniti, la Francia e la Cina; in Italia, il suo mancato riconoscimento legislativo, benché la Convenzione sia stata ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, rappresenta una grave inadempienza che il presente disegno di legge intende colmare. La norma introduce nell'ordinamento italiano una disposizione di fondamentale importanza per la piena tutela di diritti a oggi non del tutto garantiti ai cittadini affetti da sordità, quali il diritto allo studio e il diritto a rapportarsi in maniera chiara e consapevole con lo Stato, in quanto prevede l'utilizzo della LIS nelle pubbliche amministrazioni, nelle scuole e nelle università. Garantire anche ai soggetti disabili il libero e pieno accesso alle pubbliche amministrazioni e assicurare agli studenti sordi il di-

ritto di accesso agli studi è un atto dovuto e un principio suscettibile di essere pienamente condiviso.

In particolare, con l'articolo 1 si riconoscono ufficialmente la LIS e la LIS tattile, quali lingue ufficiali di minoranza della Repubblica, assicurando così il pieno rispetto del principio fondamentale garantito dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione.

L'articolo 2 svela le finalità sostanziali della norma, che in maniera capillare e permanente deve salvaguardare, assicurare e incentivare la diffusione della LIS quale fondamentale strumento di comunicazione per i soggetti affetti da sordità, con ogni tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile, fruibile e comodo nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi pubblici.

Gli articoli 3 e 4 esemplificano in maniera chiara come, attraverso il riconoscimento della LIS e della LIS tattile, vengano introdotti nel mondo dei soggetti affetti da sordità ulteriori strumenti di garanzia normativa volti a rimuovere gli ostacoli e le barriere che ne impediscono la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale, nonché lavorativa.

L'articolo 5 assicura la promozione di ogni azione di supporto agli studenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e in quelle universitarie, nel pieno rispetto delle relative autonomie, nonché, attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella lingua dei segni, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura idonei a favorirne l'apprendi-

mento e la comunicazione. Il comma 3 dell'articolo 5 prevede, inoltre, che vengano adottate le disposizioni di riordino degli istituti di cui all'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Con l'articolo 6 è prevista l'emanazione di uno o più regolamenti attraverso i quali dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge.

L'articolo 7 istituisce un fondo denominato « Fondo per le disabilità di tipo uditivo e per le persone sordocieche », con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, prevedendo la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 8 prevede che il Governo, attraverso le amministrazioni competenti, provveda a monitorare l'attuazione della legge, trasmettendo ogni due anni una relazione alle Camere.

L'articolo 9 reca, infine, la clausola d'invarianza finanziaria, ovvero prevede che le amministrazioni interessate debbano provvedere all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Siamo certi che le disposizioni presenti in questo disegno di legge troveranno larga condivisione, dati i temi trattati e la loro importanza, per consentire al nostro Paese di progredire sia dal punto di vista civile sia culturale e nel pieno rispetto degli impegni assunti a livello europeo e internazionale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Riconoscimento della lingua  
dei segni italiana)*

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 3, 6 e 117 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché in conformità con i principi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009 n. 18, promuove il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile), la rimozione delle barriere della comunicazione, l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere.

## Art. 2.

*(Finalità)*

1. Lo Stato, nel tutelare i diritti delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere:

*a)* valorizza e diffonde in tutto il territorio nazionale la LIS quale possibile strumento di comunicazione per i soggetti affetti da sordità;

*b)* promuove la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni tecnologia volta a favorire un ambiente acces-

sibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi pubblici;

c) garantisce il diritto all'utilizzo della LIS e della LIS tattile, assicurando libertà di scelta sugli strumenti e sulle forme di comunicazione ritenuti più idonei per tutelare il proprio diritto a comunicare;

d) promuove l'uso della LIS e della LIS tattile come strumenti di integrazione sociale per garantire l'accesso alle informazioni e ai servizi pubblici nazionali;

e) assicura una piena ed effettiva integrazione nella vita sociale, politica, economica e culturale del Paese, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 della Costituzione.

### Art. 3.

*(Modalità d'intervento di inclusione sociale e rimozione delle barriere alla comunicazione)*

1. È garantita l'inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere attraverso la piena disponibilità d'impiego di ogni canale comunicativo e la diffusione degli strumenti tecnologici, dei servizi e delle risorse offerte ai cittadini dallo Stato e dalle regioni, mediante l'utilizzo di ogni mezzo tecnico, anche informatico, nei rapporti con le amministrazioni e gli enti pubblici.

2. Nel sostenere la realizzazione di progetti per l'attivazione di servizi di sostegno alla comunicazione in LIS e LIS tattile presso gli uffici dei piani di zona, ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le associazioni maggiormente rappresentative operanti sul territorio nazionale, è altresì incoraggiata la diffusione dell'utilizzo della LIS e della LIS tattile e delle altre tecniche, anche informatiche, per favorire l'accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, il turismo ac-

cessibile e la fruizione di eventi a carattere culturale, ricreativo e sportivo.

Art. 4.

*(Inclusione lavorativa)*

1. Lo Stato favorisce e promuove interventi volti a realizzare pari opportunità e accessibilità negli ambienti di lavoro, di formazione e di aggiornamento e in ogni ambito della vita lavorativa, mediante l'utilizzo di strumenti, anche innovativi, atti a realizzare la piena inclusione socio-economica delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere, facilitandone gli spostamenti attraverso la diffusione di moderni sistemi di accessibilità pubblica presso le stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo.

Art. 5.

*(Facilitazioni alla formazione)*

1. Lo Stato promuove e sostiene ogni azione di supporto per studentesse e studenti sordi, sordociechi e con disabilità uditiva in genere, nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e in quelle universitarie, nel pieno rispetto delle relative autonomie, attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e di interpretariato nella lingua dei segni, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e di scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura idonei a favorirne l'apprendimento e la comunicazione.

2. Sono attivate forme di collaborazione e partenariato con le università e i centri di ricerca per effettuare progetti di ricerca in materia e incrementare l'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono adottate disposizioni di riordino degli istituti di cui all'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 6.

*(Regolamenti)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri interessati per quanto di rispettiva competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti le università, gli enti di ricerca, le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, nonché le associazioni professionali operanti nel settore, di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge.

Art. 7.

*(Fondo per le disabilità di tipo uditivo e per le persone sordocieche)*

1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riconoscimento e alla promozione della LIS e della LIS tattile, nonché per la relativa inclusione socio-lavorativa e la rimozione

delle barriere alla comunicazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo denominato « Fondo per le disabilità di tipo uditivo e per le persone sordocieche », con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di erogazione delle risorse e le modalità di gestione del medesimo Fondo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva speciale » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 8.

##### *(Attuazione e monitoraggio)*

1. Il Governo, attraverso le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità, provvede a monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e trasmette ogni due anni una relazione alle Camere.

#### Art. 9.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni previ-



ste dalla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





€ 1,00